

nuovoRuolo


Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

L'editoriale del Segretario

Nessun governo in pochi anni può

cambiare il nostro paese, incancrenito da illegalità diffusa e strisciante, accettata e condivisa anche nei comportamenti di massa; nemmeno nei



cinque anni di una legislatura. Però può fare una cosa; può indicare agli italiani una strada: quella di una mentalità e di un comportamento onesti e solidali, cui ispirare leggi e provvedimenti. Lo possono fare, però, le persone, che ne

(*Continua a pag. 3*)

SOMMARIO

L'editoriale del Segretario

Nessun governo in pochi anni può...

pag.1

L'Associazione Forense di Lecce incontra l'Europa

pag.1

Approfondimenti

L'avvocato e la manovra d'estate

pag. 2

Così decide la Corte di Cassazione

pag. 4

L' ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE INCONTRA L'EUROPA

Lo scorso mese di giugno un gruppo di avvocati del Foro Leccese è partito alla volta di Strasburgo, sede, come è noto, della Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo, del Parlamento Europeo e del Consiglio D'Europa.

Il viaggio-studio, rientrava nell'ambito del programma di eventi formativi per la formazione continua degli avvocati, riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Lecce ai fini dei crediti formativi, ideato, organizzato e realizzato grazie alla AFL di Lecce e, soprattutto, alla tenacia ed al perseverante impegno profuso

dall'avv. Lino Spedicato, delegato alla programmazione di eventi formativi nell'ambito di AFL. L' esperienza è stata veramente interessante e stimolante sotto il profilo professionale ed occasione di confronto.

Dopo la visita al Parlamento Europeo e

l'incontro con un funzionario-delegato italiano, che ha illustrato struttura, funzioni e ruolo del Consiglio d'Europa, si è partecipato alla udienza Pubblica della Grande Chambre della Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo, tenuta il 30/06/2010, sul caso Soile Lautsi contro l' Italia, laddove si è



discusso della presunta violazione da parte dello Stato Italiano del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, perpetrata con l'esposizione del Crocefisso in una scuola pubblica.

(*Continua a pag. 3*)

Nota del Presidente dell'AFL

Dal 31 luglio è in vigore il d.l. n.78 del 31 maggio 2010, conv. con modifiche dalla legge 122 del 30 luglio 2010, che all'art.48-bis da un lato autorizza il Ministero di Giustizia a procedere ad assumere i magistrati vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione entro determinati limiti di spesa...dall'altro finanzia l'operazione con l'aumento del contributo unificato.

L'accesso del cittadino alla giustizia è sempre più oneroso !!!

Approfondimenti

L'avvocato e la manovra d'estate (D.L. 78/2010)



Antiriciclaggio

Il D.L. n. 78/2010, convertito in legge (122/2010), in aggiunta alle norme già operanti in materia di antiriciclaggio, ha evidenziato i limiti oltre i quali il professionista (nel caso, l'avvocato), al di là della segnalazione di operazioni sospette *ictu oculi* rilevabili dalla Comune esperienza professionale, debba darne notizia (entro trenta giorni dalla conoscenza) al Ministero dell'Economia per la contestazione.

Le operazioni commesse in violazione sono state individuate:

a) nel divieto di trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore, per importi pari o superiori ad €5.000,00.

Il divieto permane anche quando – con evidente riferimento ad una sola operazione, o fatto, o affare – il trasferimento avviene con più pagamenti frazionati inferiori ad €5.000,00.

b) nel divieto di emissione di assegni bancari o postali per importi di € 5.000,00 senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.

c) nel divieto di emissione di assegni bancari o postali per importi di € 5.000,00 a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l'incasso banche e o uffici postali.

La sanzione relativa a ciascuna di dette infrazioni va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, comunque non inferiore nel minimo a €3.000,00 e ad €

15.000,00 per importi superiori ad € 50.000,00.

d) nel divieto di possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo ad €5.000,00.

La sanzione pecuniaria relativa a detta infrazione va dal 20% al 40% del saldo. Se il saldo riguarda importi superiori ad € 50.000,00, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Accertamento sintetico

Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, si è provveduto ad una nuova stesura dell'art. 38 del dpr n. 600/1973, per cui si può pervenire alla determinazione sintetica del reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

In entrambe le ipotesi è fatta salva al contribuente la prova contraria.

La determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

È comunque obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie rilevanti.

Accertamento e riscossione

L'elemento nuovo e folgorante della manovra è quello contenuto nell'art. 29, dal titolo "Concentrazione della riscossione nell'accertamento".

Infatti, a partire dagli atti notificati dal

1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento dei redditi, dell'iva e delle relative sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi in essi indicati, entro il termine per il ricorso (60 giorni).

Devono inoltre contenere l'avvertenza che, qualora detti importi non siano pagati entro ulteriori 30 giorni, l'agente della riscossione – senza la previa iscrizione a ruolo e senza la notifica di alcuna cartella – procederà alla riscossione forzata.



Detta azione va posta in essere, comunque, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.


È anche prevista una misura cautelare a favore dell'agente della riscossione che, ove rilevi la presenza di fondati pericoli per la riscossione, può procedere all'integrale riscossione – forzata – delle imposte, sanzioni ed interessi accertati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

avv. Franco Perrone
 perrone1933@alice.it

L'editoriale del Segretario

(Segue da pag. 1)

siano per prime esempio, che ne diano esempio e che non destino il minimo sospetto di illegalità. Essere rappresentante del popolo non è un diritto, ma un dovere verso chi ti ha eletto; non è obbligatorio accettare l'incarico ma dovrebbe essere obbligatorio rifiutarlo, meglio non proporsi, quando la tua storia personale presenta anche episodiche violazioni di leggi o collusioni, che ne mettano in dubbio la assoluta trasparenza e credibilità.



Tuttavia, è difficile che nel contesto che viviamo ci si faccia scrupoli nell'accettare un incarico elettorale; sicchè, potrebbe essere utile, se non necessaria, una legge, che ponga espressi limiti alle candidature, di modo che nemmeno la acclamatio populi possa legittimare il governo di persone sospette di illegalità; in caso contrario la politica sarà occupata prevalentemente da gente di malaffare o, tuttalpiù, tollerante verso il malaffare. Il "sacrificio" di qualche innocente, cui potrebbe essere temporaneamente impedito di essere eletto, è giustificato dalla esigenza di un maggiore rigore morale nella politica.

avv. angelo galante

L' ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE INCONTRA L'EUROPA

(Segue da pag. 1)

Vi è stata veramente grande partecipazione ed emozione nell'assistere dal vivo allo svolgimento dell'udienza nei suoi diversi momenti processuali, dal solenne ingresso in aula della Corte in un clima di religioso silenzio, alla costituzione delle parti fino alla discussione. L'occasione, quindi, ha costituito, come detto, un arricchimento professionale, anche sotto il profilo della conoscenza dello svolgimento del processo innanzi alla "Grande Chambre".

Si è anche avvertito un "inusuale profumo" del diritto nella trattazione dei principi e dei valori fondamentali



dell'uomo in una atmosfera di austero rispetto.

Il "contatto" con le Istituzioni Europee preposte a tutela delle Libertà Fondamentali, nonché dello Stato di Diritto, in tutti gli Stati membri, riesce, in qualche modo, a far sentire "più vicina" l'Europa, a rafforzare il convincimento che i Diritti e le Libertà Fondamentali dell'individuo, per i quali quotidianamente

l'avvocato si batte strenuamente nelle aule di giustizia, possono essere energicamente difesi e tutelati, anche ricorrendo ad una struttura giudiziaria sovranazionale.

Per tutto questo mi è rimasta la



convincione che esperienze di questo genere vanno incoraggiate ed incentivate, perché si possa acquisire coscienza e conoscenza degli strumenti pratici per la difesa delle Libertà fondamentali dell'uomo, anche in Europa.

Un plauso, dunque, va all'Afl di Lecce che ha intuito che la l'aggiornamento e/o formazione dell'avvocato, come sempre, non può prescindere dalle aule di giustizia, non escluse quelle europee.

Con l'occasione voglio salutare quanti con me hanno condiviso questa meravigliosa esperienza, ringraziandoli per la piacevole compagnia e, per quegli altri, incontrati nell'occasione, per l'opportunità di averli conosciuti, sperando a breve in un altro viaggio-studio altrettanto interessante e proficuo.

avv. Iolanda De Francesco

Così decide la Corte di Cassazione

Basta la correzione di errore materiale per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali

Con la sentenza n.16037 depositata il 7 luglio scorso, le Sezioni Unite hanno stabilito un importante principio di diritto secondo cui in caso di omessa pronuncia sulle spese processuali si può rimediare con il procedimento di correzione di errori materiali: si tratta infatti di una "dimenticanza in relazione all'adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l'applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall'art. 391 bis dello stesso codice di rito", come si legge dalle 16 pagine di motivazione delle Sezioni Unite. Con la sentenza su indicata, la Corte, investita della questione circa i rimedi processuali esperibili in caso di omessa pronuncia del giudice sull'istanza di distrazione delle spese processuali, ha infatti precisato che la omissione non può essere sanata con ricorso alla Suprema Corte ma con un semplice procedimento di correzione di errori

materiali.

Improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo se la costituzione dell'opponente è tardiva

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente comporta l'improcedibilità dell'opposizione stessa.

Il ritardo equivale infatti ad una mancata costituzione.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n.19246 depositata il 9 settembre 2010.

E' stalking parlare male dell'ex con il suo capo per farlo licenziare

Più tutelate le vittime dello stalking. Infatti, ne risponde chi aggredisce verbalmente l'ex di fronte ad altri e lo diffama con il datore di lavoro per farlo licenziare.

Lo ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 34015 del 21 settembre 2010.

